

N. R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE**

**Sezione I civile**

**Il G.I. dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice,**  
a scioglimento della riserva che precede,

letta la relazione depositata in data dai Servizi Sociali incaricati che hanno evidenziato come i due genitori siano ancora ad oggi incapaci di comunicare adeguatamente a causa dell'altissimo livello di conflittualità che permane, facendo enorme fatica nell'ascoltare attivamente e senza pregiudizio la posizione e le richieste dell'altro, tanto da essersi reso necessario per l'assistente sociale riportare l'attenzione sulle necessità dei minori ogni volta che il focus veniva esclusivamente centrato sulle esigenze degli adulti;

rilevato che, a fronte dell'alto livello di conflittualità riscontrato i Servizi Sociali incaricati hanno indicato come, in luogo di un percorso di mediazione, appaia più agevolmente percorribile la metodologia più rigida del coordinamento genitoriale quantomeno sino al raggiungimento di un clima più disteso;

preso apprezzabilmente atto del fatto che entrambi le parti hanno dichiarato all'udienza del 13.11.2018 la loro adesione al complessivo progetto di intervento suggerito dai Servizi Sociali, rendendosi disponibili sia all'avvio di un percorso di mediazione familiare che alla nomina di un coordinatore genitoriale che possa indirizzarli a raggiungere una buona capacità di confronto al fine di acquisire specifiche capacità di bigenitorialità;

osservato che la coordinazione genitoriale è uno strumento agli esordi nel panorama giuridico italiano, ben noto in altri ordinamenti (in particolare negli USA) e da inquadrarsi quale *species* del più ampio *genus* di ADR (*Alternative Dispute Resolution*) che comincia ad essere adottato dalla giurisprudenza di merito nelle situazioni di grave conflitto genitoriale (Tribunale Civitavecchia 20 maggio 2015, Tribunale Milano Sezione IX civile 7/29.7.2016 Pres. Rel. L. Cosmai, Tribunale Mantova 5 maggio 2017);



considerato, in particolare, che il coordinatore genitoriale è un soggetto qualificato che non ha poteri processuali posto che suo scopo è quello di risolvere il conflitto al di fuori del processo, cui viene demandato il compito di prevenire il ricorso a provvedimenti giudiziari in punto di responsabilità genitoriale e di facilitare la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali, avente - quindi - lo scopo di ridurre l'eccessivo ricorso ad azioni giudiziarie;

ritenuto che, nel caso di specie, avuto riguardo alla peculiarità della situazione e al quadro delineato dai Servizi Sociali incaricati, ferme le indicazioni generali ricavabili dalle linee guida mutate dall'esperienza americana (Association of Family and Conciliation Courts; D. K. Carter, S. Mazzoni, Coordinazione genitoriale: una guida pratica per i professionisti del diritto di famiglia, Milano, 2014) e tradotte dalla dott.ssa Claudia Piccinelli, devono rimettersi al coordinatore i compiti in dettaglio in dispositivo riportati, tenuto conto delle peculiarità della coppia genitoriale;

osservato che, nonostante l'adesione all'intervento del coordinamento genitoriale e la informativa sulla sostenibilità economica assunta, le parti non hanno ancora, allo stato, concordemente individuato il professionista cui affidare tale incarico, incombente a cui dovranno provvedere entro il termine massimo del 15.03.2019;

ritenuto che tale strumento dovrà necessariamente essere affiancato dalla prosecuzione del monitoraggio in corso da parte dei Servizi Sociali unitamente alla prosecuzione degli interventi di supporto in essere (NPI per ' ') e all'avvio dei nuovi interventi indicati dai Servizi Sociali (rivalutazione sia logopedica che psicodiagnostica per '');

#### **P.Q.M.**

- 1) atteso l'accordo delle parti, dispone che le stesse indichino con dichiarazione congiunta da depositarsi nel fascicolo d'ufficio quanto prima e, comunque, entro e non oltre il 15.03.2019, professionista iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Varese, concordemente individuato, disponibile a svolgere le funzioni di coordinatore genitoriale, quantomeno per la durata di 10 mesi, con oneri a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- 2) attribuisce sin da ora al nominando coordinatore genitoriale i seguenti compiti:
  - a) supportare i genitori nel processo necessario per la gestione di una genitorialità condivisa;
  - b) verificare il rispetto della regolamentazione dei tempi e delle modalità delle frequentazioni padre/figli in essere e nel caso modificarla nei modi e tempi ritenuti più rispondenti e funzionali all'interesse dei minori;



- c) intervenire supportando i genitori per gestire questioni pratiche relative alle esigenze di salute, scolastiche e connesse alla crescita dei minori, per elaborare un modello educativo condiviso, per ripristinare una modalità di comunicazione rispettosa, non polemica, né provocatoria e esclusivamente incentrata sulle reali esigenze dei figli;
  - d) pur rispettando l'attuazione del modello clinico di intervento che vorrà mettere in campo lo specialista individuato, prevedere incontri individuali con ciascuno dei genitori in risposta a esigenze specifiche di libera espressione di ognuno di loro rispetto a tematiche ad alta valenza emotiva e affettiva e incontri congiunti, se e quando possibile;
  - e) monitorare l'attuazione dei percorsi terapeutici individuali disposti in favore dei minori, prendendo contatti, se ritenuto, con i loro terapeuti;
  - f) coordinare il proprio intervento con il monitoraggio in corso da parte dei Servizi Sociali incaricati;
  - g) aggiornare il magistrato con una relazione scritta da trasmettersi entro il giorno che verrà indicato nel provvedimento di nomina in esito alla indicazione congiunta delle parti, segnalando immediatamente elementi di pregiudizio per i minori e/o ogni uso manipolatorio del percorso e/o l'impossibilità della sua prosecuzione;
- 3) dispone la prosecuzione del monitoraggio in corso da parte dei Servizi Sociali incaricati unitamente a tutti gli interventi in essere, autorizzando la rivalutazione logopedica e psicodiagnostica per il minore [REDACTED].

Assegna ai Servizi Sociali incaricati termine sino al 13.09.2019 per il deposito di relazione scritta.

Fissa udienza per le opportune verifiche in ordine alla intervenuta individuazione congiunta del nominando coordinatore genitoriale al 19.03.2019, ore 11.45.

**Si comunichi con urgenza.**

Varese, 4/03/2019

**Il G.I.**

dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice

